

n. 1/2021 R.G. sovr. – Piano del consumatore



TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL CONSUMATORE E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 12 bis L. n. 3/2012**

letto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 3.3.2022 dal sig. **MANGANO Mario** (C.F.: MNGMRA63S02D122H), nato a Crotona (KR) il 2.11.1963, ivi residente alla via degli Svevi n. 6, con domicilio eletto in Cirò Marina (KR), alla via Berlinguer n. 11, nello studio dell'avv. Maria Esposito (C.F.: SPSMRA91A41L353M – pec: avv.mariaesposito@arubapec.it) che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ferruccio Manica (C.F.: MNCFRC71H15D122G – pec: avv.ferrucciomonica@pec.giuffre.it) giusta procura in atti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale (art. 9 co. 1 l. n. 3/2012) atteso che il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario dell'intestato ufficio giudiziario;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetto che riveste la qualifica di *consumatore* – definito dall'art. 6 co. 2 lett. b) quale “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*” (nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) – trattandosi, in specie, di dipendente del Ministero dell'Interno presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Crotona), e che non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012;

rilevato che parte ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;

chiarito, perciò, che la stessa parte ha i requisiti soggettivi per presentare una domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell'art. 6 e definito al co. 2 lett. a) della medesima disposizione), considerato che negli anni ha fatto ampio ricorso al credito per fare fronte alle ingenti spese

sanitarie (farmaci, interventi chirurgici, analisi e numerose trasferte in Toscana in una struttura sanitaria, tutto dettagliato in atti) dovute alle importanti patologie che hanno riguardato i due figli Urania Liberata (nata il 25.5.1988) e Domenico (nato il 13.6.1990), maggiorenni, inoccupati (il figlio Domenico è tuttora convivente), unitamente al coniuge Minniti Rita, pure inoccupata, e che a fronte di un reddito riveniente unicamente dalla propria occupazione e pari ad € 1.967,31 netti (che risultano però gravati, oltre alle varie trattenute fiscali e previdenziali, da ulteriori trattenute, pari ad €320,00 mensili per Prestito Fidelity, €358,00 mensili per cessione Fincontinuo s.p.a. ed €408,87 per recupero obbligatorio in forza di procedura esecutiva presso terzi avviata da Tanaro SPV s.r.l.) ha un indebitamento complessivo pari ad € 114.800,99, in chirografo;

rilevato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* co. 2, in ordine alla pendenza di specifici procedimenti di esecuzione forzata, la cui prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, che si rende necessario sospendere sin d'ora i procedimenti esecutivi e le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti, indicati al punto che precede (*"la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio"*, ex multis Trib. Benevento, 26.1.2021);

letto l'elaborato, corredato dai rispettivi allegati e integrazioni, redatto dal gestore della crisi **dott. Giuseppe Iorno** (pec: giuseppe.iorno217a@odceckr.it) dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, che si sostanzia nell'*attestazione di fattibilità del piano* di cui all'art. 9 co. 2 e nella *relazione particolareggiata* (entrambi i documenti sono stati redatti *uno actu*) prevista dal successivo co. 3 *bis* ed avente il contenuto prescritto, oltretutto a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore (negando nella fattispecie che tale valutazione del finanziatore sia stata effettuata);

rilevato che il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente (art. 7 co. 2 lett. c. e d.);

rilevato pure che non emerge dagli atti che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 2 lett. d-ter);

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge, e cioè, oltre alla proposta, all'attestazione di fattibilità e alla relazione particolareggiata, anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali

atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

constatato che, da quanto esposto dai professionisti dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata, non risultano *atti di frode* e non emerge che lo stato di sovraindebitamento – *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6 co. 2 lett. a.) – sia stato *colposamente determinato dall'istante*, il ricorrente avendo, infatti, contratto i debiti oggi esistenti e non altrimenti soddisfacibili in modo del tutto incolpevole a causa di problemi di salute legate ai propri famigliari: *“nello specifico il motivo principale del suo crescente indebitamento è scaturito dai ripetuti e continui problemi di salute dei figli e della moglie che nel corso degli anni sono peggiorati. Questa situazione portò il signor Mangano, ad affrontare innumerevoli spese sanitarie, dovette affrontare diversi viaggi e visite al nord e questa situazione lo costrinse a ricorrere dapprima a finanziamenti bancari e successivamente a qualsiasi tipo di strumento finanziario, per far fronte alle necessità primarie della propria famiglia, indebitandosi pesantemente. Circa il comportamento del debitore, deve essere rilevato che i finanziamenti richiesti sono stati fatti per esigenze del nucleo familiare, casa e spese mediche, richiesti nella convinzione che la capacità reddituale del proprio nucleo familiare potesse farvi fronte, infatti, fino al 2013, tutte le rate sono state regolarmente pagate”* (cfr. rel. O.C.C. pag. 5);

preso atto che il sovraindebitamento, maggiorato delle spese in prededuzione della procedura per € 7.779,04 (compenso O.C.C. e spese legali), ammonta ad € 119.911,32 (di cui €803,52 in privilegio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione) e che l'attivo disponibile è pari allo stipendio mensile decurtato delle spese necessarie al fabbisogno della famiglia (*v. di seguito*);

preso atto, delle integrazioni della proposta e della produzione di nuovi documenti, depositati in data 4 giugno 2021 e richiesti da questo giudice con decreto del 22 maggio 2021 con cui all'uopo è stato concesso un termine perentorio (*“non superiore a quindici giorni”*, ex art. 9 co. 3 *ter*)

atteso che il piano è così riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C.: pagamento mensile di €536,00 (importo dello stipendio del ricorrente dedotte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare) per la durata di anni 6, secondo le tabelle allegate all'integrazione dell'O.C.C. del 4.6.2021, con soddisfazione del 100% delle prededuzioni e dei privilegi e del 30% del chirografo, per un totale di €41.981,19;

presa visione anche della probabile convenienza, ritenuta dall'O.C.C., della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 9 co. 3 *bis* lett. e., disposizione richiamata, per il caso di

contestazioni da parte di creditori o altri interessati, dall'art. 12 *bis* co. 4), nonché della fattibilità del piano dal medesimo O.C.C. attestata;
visti, in definitiva, gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge n. 3/2012,

P.Q.M.

FISSA udienza dinanzi a sé per il giorno 20 ottobre 2021 ore 9:30 per il contraddittorio incrociato tra ricorrente, invitato a comparire personalmente unitamente ai suoi difensori, e creditori strumentale all'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto per il giudizio di omologazione della proposta

DISPONE

che l'O.C.C.:

- a) notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza;**
- b) curi la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it);

DISPONE

ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 2, la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti, compreso le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa, chiarendo che la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili.

Ordina la comunicazione urgente a cura della cancelleria ai legali dell'istante e, per il tramite di questi ultimi, entro gg. due, al gestore della crisi dell'O.C.C.

Crotone, li 4.9.2021

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini